

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL CANILE COMPENSORIALE
DELL'INFERMERIA FELINA
E DEI RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO**

Approvato con Delibera di Consiglio n. _____ del _____

Entrata in vigore 1.7.2015

INDICE

Titolo I – Oggetto, finalità, ambiti di competenza e documentazione

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Obiettivi e Finalità
- Articolo 3 – Servizi e gestione delle strutture
- Articolo 4 – Animali oggetto del regolamento
- Articolo 5 – Competenze dell'Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti
- Articolo 6 – Competenze dell'AUSL
- Articolo 7 – Obblighi, doveri e compiti del gestore
- Articolo 8 – Gestione del personale che opera in struttura
- Articolo 9 – Organigramma e funzionigramma – obblighi e doveri del personale che opera in struttura
- Articolo 10 – Registri e documentazione

Titolo II – Procedure operative per la gestione dei cani e dei gatti

- Articolo 11 – Recupero, cattura degli animali e soccorso
- Articolo 12 – Restituzione ai proprietari degli animali catturati
- Articolo 13 – Prevenzione del randagismo e limitazione delle nascite
- Articolo 14 – Accesso in struttura e procedura di accettazione, verifica identificativo e registrazione
- Articolo 15 – Ricovero nel reparto sanitario, nelle infermerie e reparto cuccioli
- Articolo 16 – Gestione clinica-sanitaria nel canile e nell'infermeria felina
- Articolo 17 – Sterilizzazione degli animali
- Articolo 18 – Ricovero nel reparto ordinario
- Articolo 19 – Rinuncia di proprietà e cani con aggressività non controllata
- Articolo 20 – Valutazione delle capacità di socializzazione dei cani e percorsi di rieducazione
- Articolo 21 – Ispezioni, pulizia ed igiene, attività motoria, toelettatura
- Articolo 22 – Alimentazione degli animali
- Articolo 23 – Affidi, adozioni e programmi promozionali
- Articolo 24 – Decessi ed eutanasia

Titolo III – Orario di apertura, emergenze, manutenzioni, rifiuti e tariffe

- Articolo 25 – Orario di apertura al pubblico e modalità di visita
- Articolo 26 – Gestione delle emergenze
- Articolo 27 – Manutenzione ordinaria
- Articolo 28 – Smaltimento animali morti e smaltimento rifiuti sanitari
- Articolo 29 – Manutenzione straordinaria e adeguamenti strutturali e gestionali
- Articolo 30 – Tariffe e donazioni

Titolo IV - Rapporti con il volontariato e modalità di accesso e di svolgimento delle attività di volontariato

- Articolo 31 – Relazioni con le Associazioni di volontariato
- Articolo 32 – Principi
- Articolo 33 – Requisiti ed ammissione dei volontari
- Articolo 34 – Norme di comportamento e attività dei volontari
- Articolo 35 – Tavolo prevenzione randagismo e incontri periodici
- Articolo 36 – Sanzioni e disposizioni finali

TITOLO I – OGGETTO, FINALITA', AMBITI DI COMPETENZA E DOCUMENTAZIONE.

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto *la regolamentazione della gestione del Canile Intercomunale e dell'Infermeria felina di Via Carrara della Cassa – Lugo* a servizio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno. *nonché dei rapporti con il Volontariato* che vi opera.

Il presente Regolamento disciplina:

- le modalità di **gestione e funzionamento** della struttura deputata ad accogliere e a custodire i cani (canile comprensoriale) vaganti/abbandonati/rinunciati ed eventualmente gli animali allontanati a seguito di sequestro/confisca e/o per motivazioni di carattere igienico/sanitario, di mancato benessere o per aggressività non controllata e i gatti abbandonati e/o feriti (infermeria felina) che necessitano di assistenza al fine di tutelarne la salute ed il benessere ed anche la salute pubblica mediante il controllo e la prevenzione delle zoonosi;
- le modalità di **accesso e di custodia** dei cani e dei gatti volte ad assicurarne il benessere, compatibilmente con le condizioni di salute;
- le attività volte ad assicurare agli animali ricoverati in struttura una **assistenza veterinaria** adeguata;
- le modalità per assicurare la rapida **riconsegna ai proprietari** degli animali recuperati;
- le modalità, le tempistiche e le procedure per **l'affido e l'adozione** degli animali presenti presso le strutture da parte delle persone interessate e relativi programmi promozionali;
- le modalità di **recupero/cattura** dei cani vaganti e di **soccorso** dei cani e dei gatti feriti o incidentati di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- le modalità di accesso e svolgimento delle attività di **volontariato** presso la struttura;
- le procedure per l'applicazione delle **tariffe** dei servizi erogati dalla struttura quali il recupero dei cani vaganti, la retta giornaliera per il mantenimento presso la struttura, le rinunce di proprietà, i trattamenti e l'assistenza sanitaria, comprese le procedure per la valutazione dei cani con aggressività non controllata e le spese per il recupero comportamentale dell'animale ove necessario, l'inserimento di microchip nonché delle eventuali donazioni;
- tutte le altre attività correlate svolte all'interno della struttura.

Quanto non disciplinato dal presente regolamento è regolato dalla vigente normativa nazionale e regionale, in particolare dalla L.R. 27/2000 e dalla DGR 1302/2013.

In questo Regolamento dovranno intendersi integralmente recepite le modifiche e le integrazioni alle disposizioni legislative statali e regionali in materia che eventualmente dovessero intervenire successivamente alla sua approvazione.

Articolo 2 (Obiettivi e Finalità)

In coerenza e applicazione della vigente normativa nazionale e regionale, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed i Comuni dell'Unione perseguono i seguenti obiettivi e finalità, in stretta collaborazione con gli organi preposti alla tutela degli animali e le associazioni di volontariato del territorio operanti nel settore:

- assicurare le migliori condizioni di **vita, il benessere, la salute e l'assistenza sanitaria** dei cani e dei gatti presenti in struttura nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- contrastare il fenomeno degli **abbandoni, del commercio/traffico illegale di animali, dei maltrattamenti e del mancato benessere** nei confronti degli animali, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
- incentivare la lotta al fenomeno del **randagismo**, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire l'identificazione, il recupero e l'appropriata custodia dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia;
- assicurare idonee modalità di **cattura** degli animali vaganti e di **soccorso** di quelli feriti;
- limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un **proprietario**, impegnando il gestore della struttura, in collaborazione con l'Anagrafe degli Animali d'Affezione e la Polizia Municipale, a identificare gli animali, a rintracciare i proprietari dei cani e gatti smarriti e a riconsegnarli nel minore tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili;
- favorire l'affidamento e l'**adozione responsabile** dei cani e dei gatti non riferibili ad un proprietario; incentivare le adozioni anche attraverso programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche, l'utilizzo di efficaci forme di comunicazione e di incentivi ammessi dalle disposizioni normative;
- regolamentare il ricorso alla **procedura di rinuncia alla proprietà dei cani** per casi motivati e circostanziati, incentivando comportamenti socialmente responsabili dei proprietari, che sono tenuti a provvedere ad una idonea sistemazione degli stessi indipendentemente dall'accettazione della rinuncia di proprietà;
- valorizzare il rifugio quale **punto di riferimento** per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale prevedendo anche specifici momenti informativi/formativi e servizi all'utenza;
- garantire e valorizzare l'apporto del **volontariato** zoofilo ed animalista e regolamentarne la presenza in struttura ai fini di una piena collaborazione con i Comuni, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il soggetto gestore, l'AUSL e altri organi di controllo.

Articolo 3 (Servizi e Gestione delle strutture)

Il Servizio per il controllo della popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi vaganti è costituito dalla struttura e dalle funzioni svolte dal canile comprensoriale attraverso il gestore e le Associazioni di volontariato convenzionate che vi operano, dalle Anagrafi degli animali dei Comuni, dal Corpo di Polizia Municipale e da tutti gli altri Servizi ed Organi che concorrono, ognuno per le proprie competenze, alla tutela ed al controllo della popolazione canina e felina, con il coordinamento del Servizio Ambiente dell'Unione.

L'Infermeria Felina costituisce il supporto per tutte le attività di gestione e controllo delle colonie feline pubbliche ed è intesa quale luogo di transito temporaneo dei gatti per ragioni sanitarie o per affido.

La gestione delle colonie feline sul territorio è disciplinato da apposito “*Regolamento per il censimento e la gestione delle colonie feline*”.

La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti è assicurata dall'Unione dei Comuni mediante strutture proprie o di terzi poste sul territorio dell'Unione, che assolvono ad una funzione pubblica.

I servizi in oggetto sono privi di rilevanza economica, in quanto ispirati alle finalità di cui all'art.2. Alla luce dei principi dell'ordinamento in materia, il canile intercomunale e i locali dell'infermeria felina possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- direttamente dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna mediante personale interno;
- mediante società o aziende dipendenti dall'Unione o da società in house;
- mediante associazioni di volontariato zoofile e animaliste non aventi fini di lucro come previste dalla L.R. 27/2000, operanti nel territorio e regolarmente riconosciute ai sensi di legge, aventi come finalità la protezione degli animali e con una solida esperienza e capacità operativa nel campo della gestione di strutture simili;
- mediante concessione a terzi nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente.

Nel caso si provveda a mezzo di società/concessione a terzi/associazioni, il rapporto tra l'Unione e il gestore viene disciplinato con specifico contratto/convenzione.

Indipendentemente dalla forma di gestione prescelta dovrà essere *assicurata la piena collaborazione con le associazioni di volontariato* che operano sul territorio con la finalità della protezione degli animali, in sintonia con la normativa del settore volta a sostenere, valorizzare e riconoscere il valore sociale e civile ed il ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale, nella promozione dello sviluppo dei servizi e delle politiche degli enti locali.

Articolo 4 (Animali oggetto del regolamento)

Sono oggetto del presente regolamento:

- i cani per i quali è prevista dalla normativa vigente l'obbligo della cattura e della custodia, tra cui in particolare i cani raccolti dal personale addetto in quanto randagi, vaganti, abbandonati, feriti e di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento e che vengono condotti e ospitati in struttura;
- i cani/gatti allontanati provvisoriamente o definitivamente oggetto di provvedimenti di sequestro/confisca e/o per motivazioni di ragioni di carattere igienico/sanitario, di mancato rispetto del loro benessere, di mancata custodia o per ragioni di aggressività non controllata e di sicurezza;
- i gatti abbandonati e/o feriti che vivono in stato di libertà o recuperati sul territorio che vengono condotti in struttura in quanto necessitanti di cure sanitarie e/o intervento di sterilizzazione, per il tempo strettamente necessario al trattamento sanitario e/o al successivo affidamento (es gatti delle colonie feline, cucciolate abbandonate);
- i cani in rinuncia di proprietà secondo le modalità stabilite.

Articolo 5 (Competenze dell'Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti)

Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente Regolamento, l'**Unione** dei Comuni della Bassa Romagna a cui i Comuni hanno conferito il servizio, provvede:

- a predisporre e ad approvare i regolamenti delle strutture di ricovero per cani e gatti, sentito il parere dell'AUSL e a disciplinare le attività di volontariato;
- alla gestione delle strutture - canile comprensoriale e infermeria felina - direttamente o mediante affidamento ad un soggetto terzo come indicato all'art. 3;

- a garantire mediante i propri Servizi il rispetto e l'applicazione delle normative di settore per la tutela degli animali,
- a fornire la Polizia Municipale di dispositivi di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo;
- a definire la tipologia delle tariffe per i servizi resi dalle strutture di ricovero e l'ammontare delle stesse e dei rimborsi dovuti dai proprietari degli animali, nonché a stabilire eventuali criteri di esenzione o riduzione a favore di persone con particolari condizioni economiche e sociali;
- a definire i criteri di priorità e delle liste d'attesa per l'ingresso in canile di animali di proprietà;
- a promuovere buone prassi, progetti e programmi di sensibilizzazione alla cittadinanza per un corretto rapporto uomo/animale, campagne di incentivazione delle adozioni e a fornire il necessario supporto informativo sulle tematiche relative agli animali d'affezione;
- al controllo dell'efficacia e della qualità del servizio svolto nelle strutture del canile e dell'infermeria felina di concerto con l'AUSL;
- all'istruttoria delle richieste di “rinuncia di proprietà” secondo i criteri stabiliti;
- a formalizzare procedure di verifica delle adozioni anche a campione e in tutti i casi in cui insorgano fondati dubbi sul benessere degli animali adottati;
- ogni altra attività utile al conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Regolamento.

Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del presente Regolamento, i **Comuni** dell'Unione provvedono alle attività di loro spettanza. In particolare:

- ad una gestione efficace dell'anagrafe degli animali al fine di contrastare il randagismo, la cessione impropria ed il commercio illegale degli animali segnalando agli organi competenti tutte le situazioni non conformi alla legge o che meritano verifiche;
- a fornire informazioni alla cittadinanza sulle modalità di accesso al canile e all'infermeria felina, di recupero degli animali sul territorio e di riscatto degli stessi;
- a ricevere le richieste di rinuncia di proprietà, complete degli allegati necessari e ad effettuare le verifiche di competenza richieste (es verifica residenza, anagrafe degli animali d'affezione etc);
- a garantire la più ampia collaborazione in tema di animali d'affezione all'Unione, all'AUSL e al gestore del canile e dell'infermeria felina e alle associazioni che vi operano;
- ad aggiornare l'anagrafe degli animali d'affezione con i dati forniti dalla struttura (canile e infermeria felina) e alla regolare fornitura dei microchip necessari al gestore per la corretta identificazione dei cani presenti nel canile di Lugo e dei gatti delle colonie ed oasi feline come disciplinato dal relativo “*Regolamento per il censimento e la gestione delle colonie feline*”. Il Comune di Lugo provvederà a richiedere il rimborso del costo dei microchip utilizzati nel canile di Lugo direttamente al gestore.
- a promuovere l'adozione e l'affido degli animali presenti in struttura;
- ad incentivare comportamenti corretti e a richiedere la regolare iscrizione degli animali di proprietà nella relativa anagrafe anche nell'ambito di altri compiti di istituto o di procedimenti che possono riguardare anche indirettamente gli animali d'affezione: es in occasione di cambi di residenza, di rinnovo documenti d'identità, di rilascio di licenza di caccia, di tesserino per la raccolta del tartufo;
- ogni altra attività utile al conseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Regolamento.

Articolo 6 **(Competenze dell'AUSL)**

Sono di competenza dei Servizi dell'AUSL secondo quanto stabilito dalla normativa Statale e Regionale vigente:

- a) la vigilanza sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
- b) il controllo delle strutture di ricovero sotto il profilo igienico-sanitario;

- c) il controllo dello stato di salute dei cani e dei gatti che entrano nelle strutture o che vi sono già custoditi;
- d) accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dagli animali;
- e) le sterilizzazioni dei cani e dei gatti ospitati nella struttura e che vivono in libertà, sulla base dei programmi di cui all'art. 23 della L.R. n. 27/2000;
- f) la collaborazione con l'Unione ed i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- g) la partecipazione all'attuazione di programmi di informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;

Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate, garantisce nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il *servizio di assistenza veterinaria* presente nelle strutture di ricovero così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.

Il Servizio Veterinario AUSL pianifica una specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline.

Articolo 7 (Obblighi, doveri e compiti del gestore)

Il gestore individuato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna garantisce il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del presente Regolamento assicurando la tutela del benessere degli animali sotto tutti gli aspetti, il rispetto delle disposizioni normative ed una buona gestione delle strutture, delle funzioni assegnate e dei servizi indicati.

Il gestore attua le funzioni/i servizi/le competenze assegnate dai Comuni/Unione e collabora con essi, con il volontariato, l'AUSL e gli altri organi pubblici, per l'espletamento delle rispettive funzioni previste dalla legge.

Al gestore viene affidata la **completa gestione sanitaria e amministrativa** delle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti site nel Comune di Lugo in via Carrara della Cassa – **canile e infermeria felina** - e lo svolgimento delle seguenti **funzioni/servizi**:

- 1) **cattura dei cani randagi o vaganti** sul territorio dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 su segnalazione dei cittadini e/o dietro richiesta degli organi ufficiali di controllo e/o nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sul territorio;
- 2) **tutte le operazioni di accettazione**, compresa l'identificazione dell'animale, la ricerca proprietario, la notifica del ritrovamento, l'affissione di volantini segnaletici di ritrovamento o su web quando necessario;
- 3) **ricovero e custodia temporanea** dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954 e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
- 4) **ricovero e custodia temporanea** dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- 5) **ricovero e custodia dei cani** per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- 6) **ricovero temporaneo o permanente** di cani di proprietà qualora ricorrano gravi e circostanziate motivazioni da valutare caso per caso da parte dell'Autorità Locale di concerto con AUSL, gli organi tecnici preposti ed Associazioni o nei casi di rinuncia di proprietà;
- 7) **ricovero e la custodia dei gatti** presenti in infermeria felina e tutto quanto occorre per il suo regolare funzionamento;

- 8) **accudimento degli animali** ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolar modo all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla pulizia ed igiene e al loro benessere fisico ed etologico;
- 9) gestione in sicurezza dei **cani con aggressività non controllata** anche attraverso percorsi di recupero;
- 10) **affidamento e cessione** degli animali custoditi e successivo controllo a campione;
- 11) assistenza veterinaria agli animali catturati, recuperati sul territorio e ricoverati in struttura per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22 della LR 27/2000, nonché per interventi in caso d'urgenza; sono comprese tutte le spese veterinarie, la somministrazione delle cure sanitarie e l'ausilio a tutte le operazioni/attività veterinarie di cura;
- 12) **pronto intervento** per il recupero di cani/gatti feriti abbandonati che creano pericolo per la viabilità e/o alla pubblica incolumità e che necessitano di assistenza veterinaria e di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento, con disponibilità di un numero telefonico di riferimento per attivare il recupero degli animali;
- 13) **isolamento sanitario** degli animali quando necessario e la somministrazione delle relative cure;
- 14) tutte le **funzioni di custodia e di sorveglianza** delle strutture e degli animali;
- 15) **riscossione** delle tariffe e dei rimborsi spese dovuti dai proprietari mediante rilascio di regolare ricevuta, di eventuali penali per il mancato rispetto delle disposizioni di affido/adozione e l'attivazione delle procedure di recupero dei crediti non pagati ed anche l'introito di eventuali donazioni;
- 16) cura della relazione con i **visitatori, gli utenti e gli aspiranti affidatari**, mediante adeguata assistenza e informazione sulle caratteristiche degli animali;
- 17) **apertura** delle strutture al pubblico;
- 18) **cura e gestione dei rapporti** con le Associazioni di volontariato che operano in struttura;
- 19) **gestione del personale** e sua formazione, nomine dei responsabili indicati nel presente regolamento;
- 20) formalizzazione e gestione di tutti i **rapporti contrattuali e assicurativi** necessari alla gestione del servizio, delle strutture;
- 21) **gestione completa delle strutture/delle aree** e di tutto quanto è necessario al loro corretto funzionamento per assicurare la sicurezza degli animali, degli operatori, degli utenti, adeguate condizioni igienico-sanitarie e di benessere degli animali;
- 22) **gestione delle spoglie degli animali** deceduti /soppressi e dei rifiuti anche sanitari compresi i relativi costi per tasse/tariffe e dichiarazioni ambientali;
- 23) **corretta conduzione e funzionamento degli impianti**, delle attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso compreso il funzionamento dei collegamenti telefonici, internet, videosorveglianza;
- 24) **manutenzione ordinaria** delle strutture, delle aree e delle attrezzature, compresa la loro pulizia, la cura del verde e delle piante, la manutenzione dei mezzi/attrezzature e loro sostituzione, bollo e assicurazione degli automezzi, gli interventi di disinfezione/disinfestazione/espurghi, manutenzione degli infissi e del fabbricato, degli arredi, etc;
- 25) **manutenzione straordinaria** delle strutture e delle aree per adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni normative o per attività funzionali alla struttura, se richiesto dall'Unione e/o dal proprietario della struttura;
- 26) **ottenimento di tutte le autorizzazioni/i** nulla osta necessari al regolare funzionamento delle strutture;
- 27) **custodia dei documenti** e ottenimento dei certificati relativi alla struttura, alle sue attrezzature ed impianti, collaudi, revisioni, etc;
- 28) **tutte le forniture** e le spese per acqua, energia, riscaldamento, telefono e gli approvvigionamenti necessari per la gestione (es farmaci, vaccini, alimenti, materiale d'uso e di consumo, carburante automezzi, spese fotografiche, etc);
- 29) gestione, conservazione, aggiornamento delle **schede degli animali**, dei relativi registri e di tutta la documentazione;
- 30) funzioni amministrative ed adempimenti relativi all'anagrafe degli animali, trasmissione agli uffici competenti delle movimentazioni degli stessi, compreso l'approvvigionamento dalle relative anagrafi dei Comuni dei microchip necessari;

- 31) **collaborazione con le anagrafi** degli animali per i procedimenti di identificazione, le ricerche di proprietari, le rinunce, le catture e le informazioni utili all'espletamento delle reciproche attività;
- 32) **attivazione di progetti** ed attività anche in collaborazione con enti e soggetti terzi relativi agli animali e all'educazione dei proprietari;
- 33) tutte le **ulteriori attività correlate** alla gestione del canile/dell'infermeria volte ad assicurare la custodia degli animali in perfette condizioni igienico-sanitarie nonché il mantenimento del benessere degli stessi;
- 34) **ogni altra attività** o funzione complementare finalizzata a valorizzare il rifugio quale punto di riferimento per la cittadinanza per le tematiche degli animali compreso eventuali attività private (es pensione per cani, corsi di addestramento, etc) nel rispetto delle disposizioni di legge;
- 35) **fornitura dei dati** richiesti da Unione, Comuni, AUSL, o altri enti pubblici.
- 36) **altre funzioni/servizi** attinenti la materia della protezione/gestione degli animali su richiesta dell'Unione/dei Comuni dell'Unione.

Art. 8 (Gestione del personale che opera in struttura)

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Il canile e la struttura di ricovero per gatti deve disporre dell'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura, sia del canile che dell'infermeria felina e il responsabile delle adozioni.

La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, è attuata tramite istruzioni operative interne, corsi di formazione anche interni, percorsi di affiancamento e deve essere documentabile e finalizzata all'incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

Articolo 9 (Organigramma e funzionigramma – obblighi e doveri del personale che opera in struttura)

Il gestore deve definire l'organigramma e il funzionigramma del personale che opera in struttura nel quale siano chiaramente individuati gli addetti alla gestione dei cani/dei gatti, i responsabili delle strutture (canile e infermeria felina), il responsabile delle adozioni dei cani/dei gatti, gli addetti alle catture dei cani/dei gatti.

Il documento deve essere comunicato all'Unione ed essere visibile in struttura.

Il gestore è tenuto a nominare il responsabile dell'assistenza sanitaria, il responsabile/i responsabili della gestione del canile e dell'infermeria felina che svolgono il compito di coordinare le attività delle strutture di ricovero nonché responsabili delle adozioni.

Il personale che opera nella struttura pubblica svolge funzioni di pubblico servizio ed è tenuto al rispetto delle norme del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Art. 10 (Registri e documentazione)

Nel canile e nell'infermeria felina è obbligatoria la tenuta della documentazione, mantenuta costantemente aggiornata, dell'attività svolta.

La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ogni richiesta degli organi preposti per l'effettuazione di controlli ed ispezioni, deve essere costituita da:

- autorizzazione sanitaria all'attività di ricovero cani e gatti ai sensi del DPR 320/54 art. 24, indicante il numero massimo di animali ospitabili in canile/in infermeria felina;
- autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se prevista);
- certificazione degli impianti;
- autorizzazione allo scarico del reflui;
- agibilità/abitabilità dei locali;
- regolamento della struttura;
- protocollo sanitario: deve prevedere modalità e tempi della visita in ingresso degli animali, attuazione degli interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive con relativi piani vaccinali, modalità di chiamata e tempi di risposta per assistenza veterinaria urgente. Per l'assistenza veterinaria ordinaria devono essere definiti orari di presenza del medico veterinario, prestazioni previste all'interno della struttura o presso strutture esterne, controllo sulla composizione dei gruppi di animali, modalità e tempi per la periodica ispezione dei box, etc;
- funzionigramma/organigramma: con identificazione dei responsabili, degli operatori e dei volontari e relative mansioni;
- protocollo operativo per la gestione della struttura contenente: ispezioni giornaliere dei box, procedure e criteri per alloggiare gli animali (scelta dei reparti, box individuali o condivisione), procedure per le pulizie/disinfezioni routinarie e di emergenza, procedure per il vuoto sanitario dei box;
- convenzione di gestione;
- convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario;
- registro di carico e scarico anche informatizzato secondo il modello regionale;
- schede sanitarie cartacee o informatizzate: le schede individuali devono essere aggiornate con puntuale registrazione delle terapie in atto con particolare riguardo a quanto previsto dal Piano regionale per il controllo della leishmaniosi canina: comunicazione ad ASL delle terapie intraprese, registrazioni degli esiti degli esami di controllo effettuati e di ogni modifica al piano terapeutico;
- schede anagrafiche dei cani;
- adeguata documentazione per le procedure di accettazione, ingresso, restituzione e adozione/affidamento;
- copia documentazione rifiuti sanitari;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro/registrazione delle scorte di medicinali veterinari;
- copia documentazione smaltimento animali morti;
- procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti;
- piano alimentare;
- piani per la formazione, documentazione attestante la formazione del personale, eventuali corsi interni di formazione e istruzioni operative impartite;
- indicazione ed individuazione dei volontari che prestano la propria opera attiva presso la struttura con attestazioni relative alla frequentazione di corsi (anche interni) di formazione
- Piano gestione emergenze;
- esiti delle istruttorie per le rinunce di proprietà conservati in ordine di priorità e di data in caso di formazione di lista d'attesa per l'ingresso.

Tutta la documentazione deve essere conservata in apposito archivio presso la struttura.

TITOLO II - PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CANI E DEI GATTI

Articolo 11 (Recupero, cattura degli animali e soccorso)

Il servizio di recupero dei cani vaganti/abbandonati e degli animali incidentati o feriti (cani/gatti) è effettuato da operatori del canile adeguatamente formati, in base alle segnalazioni dei cittadini oppure su richiesta di un organo pubblico (AUSL, P.M. etc) ed anche a seguito dell'attività di vigilanza sul territorio effettuata dagli stessi operatori.

Il recupero dei cani vaganti di norma viene effettuato nell'orario di servizio del personale del canile; deve comunque essere garantito il recupero tempestivo degli animali mediante un servizio di reperibilità. Fino all'arrivo degli operatori del canile è consentita la detenzione provvisoria degli animali vaganti segnalati presso la residenza dei cittadini che possono garantire adeguata detenzione dell'animale.

Il recupero di animali feriti/incidentati sul territorio mediante un servizio di reperibilità H24.

La cattura e l'eventuale trasferimento presso l'infermeria felina dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata esclusivamente ad opera di personale autorizzato ovvero volontari di associazioni incaricate o referenti di colonia individuati, solo per la sterilizzazione, per comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità in conformità a quanto previsto dal *“Regolamento per il censimento e la gestione delle colonie feline”*.

Il recupero degli animali deve avvenire con strumenti e metodi che non procurino danni all'animale ed essere trasportati presso la struttura di ricovero con automezzi appositamente attrezzati; casi particolari di cattura di animali dovranno essere valutati di concerto con il medico veterinario responsabile (es se necessaria sedazione).

I cani recuperati, provenienti dai territori dei Comuni dell'Unione, sono condotti presso il canile intercomunale e ivi ricoverati nella zona di ricovero temporaneo o se necessario in isolamento sanitario o nel reparto cuccioli, secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000 e dalla DGR 1302/2013.

I gatti necessitanti di cure sanitarie e le cucciolate abbandonate, sono condotti presso l'infermeria felina e ivi ricoverati.

Gli animali feriti/incidentati (cani/gatti) che necessitano di assistenza veterinaria possono essere trasferiti immediatamente dopo il recupero presso strutture veterinarie o presso l'infermeria del rifugio, a seguito di disposizioni operative del medico veterinario responsabile.

Deve essere messo a disposizione della struttura un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi su richiesta.

Articolo 12 (Restituzione ai proprietari degli animali catturati)

I proprietari dei cani/gatti recuperati dal servizio pubblico devono provvedere *nel più breve tempo possibile* al ritiro del proprio animale ricoverato in struttura e sono tenuti al pagamento delle tariffe previste e definite dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ad es per le operazioni di cattura, per il mantenimento giornaliero, eventuale inserimento di microchip, al rimborso di tutte le spese veterinarie e sanitarie sostenute per la cura dell'animale, ivi compresi i costi per interventi urgenti e non procrastinabili.

Prima della restituzione del cane al proprietario, in caso di assenza di microchip, deve essere inserito il codice di riconoscimento.

Nel caso di recupero di un cane con aggressività non controllata, il proprietario è tenuto anche al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale sedazione dell'animale al momento della cattura, per la successiva valutazione del rischio e il costo dell'eventuale rieducazione/terapia comportamentale necessaria anche per garantire la sicurezza degli operatori.

I proprietari dei cani/gatti identificati mediante microchip sono tenuti al recupero immediato del proprio animale e comunque *entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione telefonica* del gestore di avvenuto ritrovamento; sono fatti salvi oggettivi impedimenti documentabili. Decorso infruttuosamente tale termine il gestore provvederà ad inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario con invito al ritiro immediato dell'animale *entro e non oltre i successivi 3 giorni* dal ricevimento della comunicazione.

Decorso inutilmente i termini di cui sopra, l'Unione attiverà nei confronti del proprietario un **procedimento di trasferimento di proprietà coattivo dell'animale** al termine del quale lo stesso sarà acquisito nella disponibilità del canile, registrato all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune di Lugo ed affidato ad eventuali richiedenti. *Il procedimento di trasferimento della proprietà si conclude entro il termine di 60 giorni dalla data di ingresso in canile dell'animale* ai sensi della L.n. 281/1991 art. 2 (i cani se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere dati in adozione a privati).

Articolo 13 **(Prevenzione del randagismo e limitazione delle nascite)**

Tutti i cani rinvenuti sul territorio dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ricoverati presso il canile devono essere identificati mediante **microchip** se ne sono sprovvisti e sottoposti agli accertamenti sanitari a cura del medico veterinario responsabile. Anche i gatti transitanti in infermeria felina devono essere identificati con microchip.

I cani e i gatti di sesso femminile ospitati nelle strutture devono essere obbligatoriamente sottoposti a **sterilizzazione**. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti con modalità atte a garantire il benessere degli animali. Nel caso l'animale venga dato in adozione prima del raggiungimento della maturità sessuale (es cucciolle) il proprietario è obbligato a ripresentarsi in canile per l'intervento di sterilizzazione ovvero ad eseguire l'intervento a proprie spese presso medico veterinario di fiducia; in questo ultimo caso deve essere prodotto certificato attestante l'avvenuta sterilizzazione. In casi particolari e motivati anche gli animali di sesso maschile possono necessitare di intervento di castrazione.

Operatori del Canile, Ufficio Anagrafe Animali d'Affezione, Polizia Municipale, Guardie Zoofile, AUSL e Associazioni Zoofile/Animaliste concorrono tutti alla regolare e tempestiva registrazione - dei cani e dei gatti transitanti dalla struttura di ricovero - nell'**Anagrafe degli animali d'affezione** ivi compresa la registrazione degli interventi di sterilizzazione.

Articolo 14 **(Accesso in struttura e procedura di accettazione, verifica identificativo e registrazione)**

Al canile accedono *prioritariamente*:

- i cani in stato di abbandono e/o vaganti;
- i cani sequestrati/confiscati da parte dell'autorità competente;
- i cani di proprietà di persone decedute senza parenti ed eredi;
- i cani di proprietà di persone anziane/non autosufficienti/in TSO/ricoverate in ospedale/con gravi problemi di salute/ o che si trovano in altre situazioni personali che non consentono la permanenza dell'animale presso il domicilio del proprietario e che non possono contare sulla collaborazione di parenti /amici;

- i cani di proprietà allontanati temporaneamente o definitivamente mediante provvedimenti delle autorità competenti per motivazioni di mancato benessere psicofisico, pubblica sicurezza, igiene/sanità.

All'infermeria felina accedono *prioritariamente*:

- i gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche (es feriti/ammalati): una volta curati andranno rimessi sul territorio previo nulla osta del responsabile sanitario della struttura;
- i gatti delle colonie feline necessitanti di cure sanitarie e/o catturati per essere sottoposti a interventi di sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura;
- le cucciolate abbandonate in attesa di adozione.

Al momento dell'entrata dell'animale in struttura, l'operatore provvede a:

- compilare il **modulo di cattura** o acquisire verbale di sequestro/confisca/disposizioni di ricovero da parte delle autorità competenti o modulo di consegna se l'animale è stato ritrovato da soggetti terzi;
- verificare se l'animale ha un codice **identificativo** - tatuaggio/microchip - o altri segni di riconoscimento (es medaglietta); in caso di assenza di microchip il cane deve essere identificato con microchip del Comune di Lugo;
- nel caso di presenza di tatuaggio/microchip **ricercare nell'anagrafe degli animali** d'affezione e con tutti i mezzi a disposizione, il nominativo, l'indirizzo e il telefono del proprietario al quale dare immediata comunicazione del ritrovamento dell'animale;
- registrare i dati relativi all'animale nel **registro di carico/scarico** vidimato da AUSL conforme al modello di cui alla delibera RER n. 1320/2013 e successive eventuali modifiche o nel registro RER informatizzato: il registro contiene la data di ingresso e quella di uscita, dati anagrafici con estremi del **documento di identità** di chi consegna/ritira l'animale e tutti gli elementi previsti dalla normativa;
- compilazione della **scheda anagrafica** dell'animale contenente la sua descrizione, foto, tutti i dati della segnalazione, ritrovamento e dati conosciuti;
- effettuare un primo **esame a vista** da parte dell'operatore sullo stato generale e comportamentale dell'animale, con annotazioni sull'apposita scheda;
- effettuare una visita clinica veterinaria in caso di **urgenza**.

Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitario durante i quali sono identificati mediante microchip ed iscritti all'ARAA.

Articolo 15

(Ricovero nel reparto sanitario, nelle infermerie e reparto cuccioli)

I cani ed i gatti catturati/raccolti devono essere immediatamente trasferiti nel reparto di isolamento sanitario (quarantena) per l'osservazione sanitaria con un tempo di permanenza di almeno 10 giorni e sottoposti alla prima visita veterinaria di norma entro 7 giorni dall'arrivo in struttura.

Tempi diversi possono essere stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile dell'assistenza. Nel periodo di prima accoglienza nel reparto sanitario l'animale è sottoposto ai controlli come da protocollo sanitario.

Quando il cane/il gatto viene sottoposto a visita da parte del veterinario deve essere compilata anche la relativa **scheda sanitaria**, debitamente aggiornata ogni qualvolta l'animale presenta problemi sanitari importanti, con l'annotazione delle patologie, delle terapie e degli interventi.

I cani ed i gatti sprovvisti di microchip dovranno essere identificati con applicazione di microchip nel più breve tempo possibile.

L'avvenuto inserimento di microchip deve essere comunicato:

- all'Anagrafe degli Animali d'affezione del Comune di Lugo per quanto riguarda i cani del canile in quanto il Comune di Lugo ospita la sede della struttura;
- all'Anagrafe degli Animali d'Affezione dei Comuni di provenienza per quanto riguarda i gatti: saranno successivamente associati ad un proprietario in caso di adozione o ad una colonia felina sulla base delle disposizioni del “*Regolamento per il censimento e la gestione delle colonie feline*”

Gli animali ammalati, operati e/o necessitanti di osservazione sanitaria/cure sanitarie nel corso della giornata devono essere ospitati nelle apposite infermerie e nei locali deputati per permettere al veterinario responsabile e agli operatori di controllare agevolmente l'animale e di somministrare le cure necessarie.

Le gabbie di degenza devono essere utilizzate solo per motivi sanitari e sotto la responsabilità del responsabile sanitario; devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.

I cuccioli devono essere custoditi in apposito reparto convenientemente isolato dal contesto con possibilità di riscaldamento.

Articolo 16 **(Gestione clinica-sanitaria nel canile e nell'infermeria felina)**

Nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti, in applicazione dell'art. 20, comma 2, della L.R. 27/2000 deve essere garantito un *servizio di assistenza sanitaria* mediante un rapporto di collaborazione con medico veterinario per l'assistenza ordinaria e urgente degli animali.

A tal fine il gestore è tenuto ad individuare formalmente *un medico veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria della struttura* per tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali.

L'assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici e comunque non inferiori a due ore settimanali.

Il veterinario responsabile esegue le attività di tipo terapeutico, profilattico, chirurgico, di laboratorio e d'urgenza necessarie e redige i protocolli sanitari; dispone se necessario il trattamento degli animali presso strutture veterinarie esterne al canile (es per esecuzione di esami, interventi).

Lo stesso è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e della relativa registrazione nella scheda sanitaria.

Il veterinario incaricato è responsabile della gestione dei farmaci e del relativo registro.

Il protocollo sanitario deve essere redatto dal medico veterinario responsabile e concordato con il Servizio Veterinario dell'AUSL e deve articolarsi almeno sui seguenti capitoli:

- *visita sanitaria di ingresso*: il protocollo deve definire i tempi e le modalità con cui viene effettuata la visita sanitaria in ingresso e deve essere compilata la scheda sanitaria;
- *attuazione di interventi profilattici per la lotta delle malattie infettive ed infestive*: i piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica del territorio e della struttura;
- *assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati*: il protocollo sanitario deve definire le modalità di chiamata e i tempi di risposta;
- *assistenza veterinaria ordinaria* degli animali ospiti: l'assistenza veterinaria deve comprendere l'assistenza veterinaria durante il ricovero, prevedendo gli orari di presenza, le prestazioni sanitarie eseguibili all'interno della struttura e presso strutture esterne, le modalità di composizione dei gruppi, nonché l'aggiornamento delle schede cliniche degli animali ricoverati.

Il personale della struttura collabora con il veterinario per l'effettuazione di tutte le prestazioni nella conduzione igienico-sanitaria della struttura.

Il personale provvede a segnalare qualsiasi cambiamento sospetto o manifesto degli animali al veterinario che provvede a fornire le dovute disposizioni per la salute degli animali o ad intervenire direttamente ove necessario.

I cani/i gatti che necessitano di cure e/o terapie particolari sono collocati nell'apposito reparto di infermeria.

Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall'art. 23 della L.R. 27/2000, garantisce nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.

Articolo 17 (Sterilizzazioni degli animali)

Tutti gli animali di sesso femminile della struttura pubblica di ricovero devono essere sterilizzati; sono fatte salve eventuali prescrizioni contrarie del medico veterinario responsabile.

L'AUSL deve prevedere nei propri piani di lavoro programmi di sterilizzazione dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline.

Laddove l'organizzazione aziendale lo consenta gli interventi di sterilizzazione sono svolti direttamente dal personale interno dell'AUSL; in caso contrario possono essere adottate soluzioni alternative quali ad es. convenzioni con strutture.

Alla sterilizzazione accedono i cani ricoverati in canile e i gatti provenienti dalle strutture di ricovero, oasi feline e colonie feline istituite. Tutti i cani ed i gatti sterilizzati devono essere microchippati e gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati in banca dati ARAA. Le gatte sterilizzate vanno identificate con apposito contrassegno consistente nella asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare destro.

La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il prima possibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezione dei cuccioli.

Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvo casi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali del canile.

I proprietari delle femmine cucciolate date in adozione dovranno ripresentarsi in struttura per l'intervento di sterilizzazione ad avvenuto raggiungimento della maturità sessuale dell'animale; è fatta salva la possibilità da parte del proprietario di eseguire l'intervento di sterilizzazione a sua cura e spese, previo accordo con il rifugio. In questo caso il proprietario deve consegnare alla struttura pubblica il certificato medico attestante l'avvenuta sterilizzazione da parte del proprio medico veterinario di fiducia.

Articolo 18 (Ricovero nel reparto ordinario)

Al termine del periodo di osservazione sanitaria - di norma dopo almeno 10 giorni trascorsi nella zona di quarantena - i cani sono trasferiti nel reparto di ricovero ordinario.

Per l'introduzione di cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato in grado di valutare le caratteristiche fisiche e caratteriali degli animali.

Gli abbinamenti e l'inserimento di un nuovo cane nei box devono avvenire di mattino per consentire agli addetti di verificare la compatibilità fra gli animali nell'arco della giornata.

Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati allo stretto indispensabile e decisi dal gestore in collaborazione con il medico veterinario responsabile e l'eventuale rieducatore.

Articolo 19

(Rinuncia di proprietà e cani con aggressività non controllata)

Chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e *deve provvedere alla sua idonea sistemazione* e a prendere le dovute precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi.

I proprietari/detentori *devono pertanto impegnarsi ad individuare un'idonea sistemazione dell'animale nel caso non possano più occuparsene e/o a ricercare le soluzioni possibili per risolvere problemi di gestione dell'animale* (ad es realizzare un box, partecipare a corsi di rie-educazione, rinforzare la recinzione dell'abitazione, etc).

La richiesta di inserimento in canile di un cane di proprietà deve quindi essere considerata l'ultima soluzione possibile in quanto la sistemazione presso un nucleo familiare è il luogo più consono per il benessere dell'animale. Nel caso si proceda, la domanda con richiesta di rinuncia di proprietà deve essere presentata all'anagrafe degli animali d'affezione del proprio comune di residenza, su apposito modulo predisposto ed essere corredata di tutti i documenti ivi indicati; l'animale deve essere iscritto all'anagrafe degli animali. In tal caso il proprietario deve dare idonea informazione circa le attività poste in essere per individuare una sistemazione alternativa al canile per l'animale di sua proprietà.

Al fine di limitare il ricorso alla rinuncia di proprietà e di incentivare comportamenti responsabili da parte dei proprietari/detentori degli animali, l'Unione dei Comuni stabilisce con atto di giunta i "*criteri per la gestione degli ingressi in canile di cani non randagi e per le rinunce di proprietà*" e per l'attribuzione di requisiti di priorità alle richieste pervenute nel caso di lista d'attesa. Ogni istanza sarà oggetto di adeguata istruttoria i cui esiti saranno comunicati all'utente e al gestore.

Il gestore, ricevuto l'esito dell'istruttoria, programma l'inserimento in canile del cane di proprietà rispettando il grado di priorità assegnato e assicurandosi la disponibilità di un numero adeguato di box liberi per garantire lo svolgimento del servizio pubblico di ricovero di cani randagi e vaganti accalappiati. Il cane di proprietà deve essere accompagnato in canile dal proprietario provvisto di libretto sanitario, certificato di iscrizione in anagrafe, documento di rinuncia di proprietà e da ogni altra documentazione o notizia utile relativa allo stato di salute/comportamentale dell'animale.

Gli esiti istruttori delle domande di rinuncia di proprietà saranno conservate presso il canile in ordine di priorità assegnata e di data in caso di lista d'attesa.

La rinuncia di proprietà è soggetta al pagamento della relativa tariffa, compresi gli eventuali trattamenti sanitari che si rendessero necessari nel caso si accerti che l'animale è positivo ad es alla filariosi cardiopolmonare, leishmaniosi, etc.

Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, il Sindaco emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato. La rinuncia di proprietà si intende ripetitiva da parte di un proprietario quando a seguito di una prima istanza di rinuncia il canile ha accolto la richiesta e il proprietario invia una nuova richiesta per un cane/una cucciolata diversa dalla prima.

Al fine di incentivare comportamenti responsabili da parte dei proprietari di **cani con aggressività non controllata**, si dovrà procedere per quanto possibile ed attuabile alla gestione dell'animale in sicurezza

presso il domicilio del proprietario o presso luoghi e/o strutture adeguate diverse dal canile come peraltro previsto dalla DGR 647/2007 attuando tutte le disposizioni/le prescrizioni impartite dal Veterinario Ufficiale mediante ordinanza del Sindaco.

Nel caso invece si proceda con una *richiesta di rinuncia di proprietà di cani con aggressività non controllata* il proprietario dovrà allegare a tale richiesta una *valutazione preventiva* redatta da un medico veterinario comportamentista iscritto nell'apposito albo FNOVI.

Successivamente il Veterinario Ufficiale procederà, ai sensi della DGR 647/2007, ad una *valutazione del rischio*, attribuendo il relativo *grado di gravità del rischio rilevato* (grado 1, 2 e 3).

Il Veterinario Ufficiale indicherà altresì la necessità di adottare eventuali misure di sicurezza e/o prescrizioni per la gestione del cane e/o di seguire una procedura di recupero comportamentale dell'animale al fine di garantire l'incolumità del proprietario, dei terzi e/o degli operatori del canile.

Il Servizio Veterinario valuterà l'esito finale del percorso di recupero comportamentale e se si è modificato il grado di gravità del rischio precedentemente rilevato.

Tutte le spese relative alla valutazione del rischio, al mantenimento, alla custodia, al recupero comportamentale, comprese le spese relative al periodo di affidamento presso strutture dedicate, sono a carico del proprietario anche in caso di domanda di rinuncia di proprietà.

Il completamento del percorso di recupero comportamentale comporterà l'accettazione della rinuncia di proprietà da parte del canile. Il Servizio Veterinario indicherà le misure da attuare per la gestione in sicurezza dell'animale presso il rifugio, la sua adottabilità e/o la necessità del ricorso all'eutanasia nei casi e con le modalità previste dall'art. 22 c.3 della L.R. 27/2000.

Articolo 20

(Valutazione delle capacità di socializzazione dei cani e percorsi di rieducazione)

Il gestore deve valutare, anche con l'ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane e riportare tale valutazione sulla scheda sanitaria al fine di:

- fornire indicazioni per la composizione dei gruppi nei box;
- fornire indicazioni per un approccio in sicurezza degli operatori del canile;
- dare indicazioni sull'adottabilità dell'animale.

La rieducazione di cani aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti, provenienti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono, viene attuata al bisogno con specifiche figure professionali.

Le Associazioni di volontariato che operano al canile possono attivare a propria cura e spese percorsi di rieducazione per i cani aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi e autolesionisti, provenienti da situazioni di maltrattamenti o da un lungo stato di abbandono anche al fine di consentirne l'adottabilità ed il benessere, anche mediante l'affido temporaneo a strutture adeguate.

Il percorso di rieducazione deve essere svolto da rieducatori, medici veterinari comportamentisti con l'eventuale ausilio degli operatori e/o dei volontari delle associazioni animaliste, sulla base dei corsi di formazione e aggiornamenti previsti dalla normativa.

Articolo 21

(Ispezioni, pulizia ed igiene, attività motoria, toelettatura)

I ricoveri degli animali devono essere **ispezionati** almeno una volta al giorno dal personale e per consentire il controllo degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'illuminazione fissa.

Quando l'organizzazione del lavoro in struttura lo permette è consigliabile effettuare due ispezioni giornaliere - tutte le mattine e tutte le sere - per la verifica dello stato di salute dei cani e dei gatti

ospitati. Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà esserne data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario.

I box devono essere dotati di **cucce** in materiale lavabile e disinfettabile in numero sufficiente e devono essere di dimensioni adeguate rispetto alla taglia del cane/dei cani ospitati, rialzate dal suolo di almeno 10 cm. In alternativa i box possono essere dotati di un adeguato “reparto notte” rialzato dal suolo.

Tutti i cani - ad eccezione di quelli posti nell'area di isolamento temporaneo (quarantena), in isolamento sanitario ed i cani pericolosi per i quali sarà effettuata una valutazione di concerto con il medico veterinario responsabile - devono usufruire di sufficiente **movimento** e di occasioni di socializzazione nell'arco della giornata, nelle aree apposite e secondo un programma prestabilito dal gestore. Devono essere assicurate almeno 4 ore al giorno di movimento per ogni animale ad eccezione di casi particolari, eventi meteorologici che ne sconsigliano l'uscita negli sgambato, compresi i giorni festivi.

Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni della struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme.

La pulizia dei locali e degli spazi interni ed esterni delle strutture, viene effettuata quotidianamente. La domenica ed i festivi può essere effettuata la pulizia senza l'uso di idro pulitrice. Gli operatori devono indossare idonei DPI durante l'attività nelle strutture.

Dopo aver fatto uscire nelle aree di sgambamento i cani dai box, deve essere effettuata la **pulizia** dei ricoveri utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita dall'utilizzo di acqua e prodotti chimici non tossici e da strumenti idonei per ridurre il più possibile il ristagno d'acqua (idropulitrice, tira-acqua). La disinfezione deve essere eseguita con idonea frequenza e può essere intensificata in caso di malattie trasmissibili.

Le **aree di sgambatura** dovranno essere pulite con l'asportazione delle feci mentre dovranno essere disinfestate dagli ectoparassiti con idonea frequenza in estate e al bisogno nel restante periodo dell'anno, con prodotti adeguati.

Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell'**erba** e in tutta la struttura la realizzazione di adeguati interventi di **disinfestazione** degli infestanti. (es topi, zanzare etc).

Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie, il **reparto cuccioli** deve essere gestito mediante idonee misure di biosicurezza relativamente al personale, attrezzature e quant'altro possa essere veicolo di malattia; ad essi deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l'uomo.

Deve essere prevista l'attività di lavaggio e toelettatura periodica degli animali.

Articolo 22 **(Alimentazione degli animali)**

Il cibo viene somministrato di norma una volta al giorno nei box preventivamente puliti. Il gestore deve redigere il piano alimentare con il veterinario responsabile, prevedendo le necessarie diversificazioni in relazione all'età dei cani o a particolari patologie.

Il posizionamento delle ciotole deve essere tale da ridurre al minimo le tensioni fra i cani e l'inquinamento da feci e urine da parte dei cani dei box adiacenti.

I **contenitori per l'acqua** devono essere non rovesciabili e maneggevoli per consentire il loro lavaggio e la sostituzione quotidiana dell'acqua. Il contenitore deve essere posto in modo tale da evitare l'esposizione al sole e l'inquinamento da urine e feci da parte dei cani dei box confinanti.

Articolo 23 (Affidi, adozioni e programmi promozionali)

Al fine di incentivare l'adozione degli animali deve essere adeguatamente pubblicizzato il recapito del canile/dell'infermeria felina, garantita la massima disponibilità per l'accesso alla struttura, individuati i responsabili delle adozioni, fornire assistenza ai cittadini interessati da parte del personale del canile/infermeria felina.

Unione, Comuni, AUSL, Associazioni di volontariato promuovono e collaborano alla realizzazione di campagne di promozione delle adozioni in conformità all'art. 18 della L.R. 27/2000.

Le procedure di adozione di cani e gatti vengono seguite dai **responsabili** nominati ed individuati con la finalità di verificare – attraverso colloqui diretti con l'aspirante adottante, scheda di pre adozione, eventuali sopralluoghi al domicilio del richiedente, etc - la compatibilità tra animale e richiedente, il luogo di detenzione, eventuali problematiche caratteriali/comportamentali dell'animale in relazione alla disponibilità dell'adottante nonché tutte le condizioni necessarie per un'adozione responsabile. L'adottante deve essere informato, orientato e sostenuto nella scelta.

L'assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico deve avvenire a soggetti privati che ne assumono ogni responsabilità civile e penale nonché la cura dando garanzie di buon trattamento.

I responsabili qualora individuino una inidoneità all'adozione da parte di un richiedente sono tenuti ad esprimere tale valutazione motivando espressamente il diniego all'adozione.

La persona che richiede un'adozione o un affidamento deve:

- impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle normative in relazione alla detenzione e gestione dell'animale e a quanto stabilito nel modulo di adozione/affidamento;
- non avere precedenti di maltrattamento di animali;
- non avere precedenti richieste di rinuncia di proprietà, salvo casi particolari;
- essere residente in Regione Emilia Romagna;
- garantire la propria rintracciabilità in caso di verifiche post-adoptive o post-affidamento;
- garantire la sterilizzazione dell'animale con le modalità stabilite dal presente regolamento nel caso l'intervento non sia ancora stato eseguito al momento dell'adozione (es cucciolo).

Di norma i cani non identificati al momento del loro recupero sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di 60 giorni dal loro arrivo in struttura; decorso tale termine, senza che gli stessi siano stati reclamati, diventano a tutti gli effetti adottabili.

Al fine di incentivare il benessere degli animali, i cani possono essere ceduti anche prima della scadenza del termine di cui sopra con la formula dell'**affido temporaneo** fino al compimento del termine di 60 giorni dal loro arrivo in struttura, di cui sopra.

Nel periodo di affido temporaneo il cane è tenuto presso il domicilio dell'affidatario che ne diventa il custode ad ogni effetto di legge ma rimane di "proprietà pubblica".

L'affidatario ne ha la diretta responsabilità per tutta la durata dell'affidamento e deve impegnarsi a custodirlo adeguatamente, a provvedere a sua cura e spese alle eventuali cure sanitarie necessarie e deve impegnarsi alla immediata restituzione in caso di richiesta da parte del legittimo proprietario nel caso di reclamo dell'animale. Trascorso il periodo dei 60 giorni senza rilievi l'affido temporaneo diviene a tutti gli effetti adozione definitiva con l'aggiornamento della proprietà del cane in Anagrafe Animali d'Affezione.

Ogni cane o gatto viene dato in affidamento/adozione gratuitamente, già sverminato, vaccinato, esente da filaria, dotato di microchip e se femmina adulta, già sterilizzata. Sono fatti salvi casi particolari disposti dal medico veterinario responsabile.

Al momento della cessione il gestore consegna copia della scheda di adozione/affidamento, copia della scheda sanitaria riportante patologie, terapie in atto ed anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.

L'atto di adozione del cane/del gatto deve essere trasmesso dal gestore al Comune di residenza dell'adottante che provvede ad aggiornare la variazione anagrafica nella ARAA. Nel caso in cui la struttura sia dotata di accesso all'anagrafe regionale degli animali d'affezione tutte le procedure di registrazione e cambi di proprietà del cane/gatto, all'interno della Regione, vengono espletate direttamente nella struttura stessa.

Il gestore dovrà programmare adeguati controlli post-adottivi e post-affidamento per verificare il benessere degli animali (almeno il 10% delle adozioni/affidi) anche avvalendosi della collaborazione della Polizia Municipale, Associazioni di Volontariato, Guardie Zoofile etc.

I cani posti sotto sequestro per maltrattamento e/o successivamente confiscati non possono essere restituiti o dati in adozione ai precedenti proprietari salvo disposizioni delle autorità competente.

E' possibile l'affidamento temporaneo per cani il cui proprietario è rintracciabile ma temporaneamente impossibilitato, per gravi motivi, a recuperare l'animale.

Art. 24 (Decessi ed eutanasia)

I decessi degli animali devono essere comunicati dal gestore alle Associazioni operanti in struttura nel più breve tempo possibile. Entro le 48 ore successive alla comunicazione, le stesse Associazioni possono richiedere accertamenti o l'autopsia a loro cura e spese.

I cani deceduti al canile o soppressi ai sensi della L.R. 27/2000 art. 22 per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità sono smaltiti ai sensi di legge.

Alla soppressione provvedono, in modo eutanatico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari. Per la soppressione dei cani con aggressività non controllata, vale quanto previsto dalla DGR n. 647/2007.

Le soppressioni urgenti e quelle per gravi e incurabili malattie sono decise dal veterinario responsabile.

TITOLO III – ORARIO DI APERTURA, EMERGENZE, MANUTENZIONI, RIFIUTI E TARIFFE

Articolo 25 (Orario di apertura al pubblico e modalità di visita)

In canile e in infermeria felina deve essere assicurato un adeguato orario di apertura al pubblico.

Gli orari di apertura al pubblico del canile devono essere di almeno 3 ore giornaliere, con un minimo di 18 ore settimanali, differenziando gli orari in relazione alle diverse stagioni. E' previsto un giorno di chiusura settimanale, di norma la domenica ed i festivi.

Gli orari di apertura al pubblico dell'infermeria felina devono prevedere almeno 2 ore al giorno di apertura ed un giorno di chiusura settimanale.

In ogni caso deve essere garantita la possibilità di *visita per appuntamento* per esigenze particolari degli utenti.

L'orario deve essere visibile e consultabile all'ingresso della struttura, pubblicizzato nel sito dell'Unione, dei Comuni, nei Servizi Anagrafe degli Animali e nel sito web del gestore, delle associazioni che operano in struttura.

Per favorire la partecipazione della cittadinanza alla vita del canile e per promuovere l'affido e l'adozione degli animali, il gestore deve programmare open day ed iniziative specifiche anche in giornate festive (almeno tre all'anno).

In ogni struttura deve essere garantita la sicurezza dei visitatori.

I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dagli operatori e/o dai volontari presenti nel rifugio; i visitatori devono osservare un comportamento corretto e rispettare le indicazioni degli operatori a tutela anche della loro sicurezza.

Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza degli ospiti e degli operatori è vietato l'ingresso negli altri spazi: aree sanitarie, aree di isolamento, aree dei servizi.

Devono essere disponibili e qualora richieste dall'utenza le informazioni relative ai singoli animali.

Su indicazione dell'Unione dei Comuni possono essere concesse autorizzazioni per riprese video e fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

Articolo 26 (Gestione delle emergenze)

Il gestore deve predisporre un piano per fronteggiare le emergenze ipotizzabili in riferimento alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani e della struttura dei gatti. Deve essere previsto e segnalato, anche con cartellonistica specifica, l'esodo e l'evacuazione della struttura.

Art. 27 (Manutenzione ordinaria)

Il controllo, la verifica, la riparazione, il ripristino, la sostituzione ed il mantenimento di tutte le strutture fisse e mobili interne al canile/all'infermeria felina, devono essere effettuate dal gestore in modo ordinario per assicurare il benessere degli animali e la sicurezza degli operatori.

Analogamente devono essere attuate tutte le misure di prevenzione dagli infortuni per gli operatori ed i visitatori e gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e degli accessori presenti e/o utilizzati.

Art. 28
(Smaltimento animali morti e smaltimento rifiuti sanitari)

La struttura deve essere dotata di un apparecchio congelatore per lo stoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di smaltimento che dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Reg. 1069/2009. In caso contrario ogni animale dovrà essere smaltito di volta in volta e nel tempo più breve possibile. I rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.

Art. 29
(Manutenzione straordinaria e adeguamenti strutturali e gestionali)

Le strutture di ricovero per cani e gatti già costruite devono adeguare i propri parametri strutturali e gestionali come previsti dalla DGR 1302/2013 entro il 21/12/2020. L'Unione dei Comuni, il proprietario della struttura ed il gestore concordano congiuntamente gli interventi necessari per l'adeguamento richiesto dalle disposizioni normative o quelli che si rendono necessari per l'esercizio dell'attività.

Art. 30
(Tariffe e donazioni)

Vengono stabilite periodicamente, secondo le modalità del presente Regolamento, le tariffe per i servizi erogati dalla struttura quali:

- recupero di animali di proprietà vaganti sul territorio (tariffa diurna/notturna e festiva);
- retta giornaliera per il mantenimento presso la struttura;
- il rimborso per tutti i trattamenti veterinari e sanitari, comprese le cure mediche urgenti prestate ad un animale traumatizzato recuperato e soccorso in reperibilità;
- inserimento di microchip;
- profilassi filaria;
- profilassi leishmaniosi;
- il rimborso per tutte le valutazioni per i cani con aggressività non controllata;
- il rimborso per tutte le spese sostenute per il recupero comportamentale dell'animale ove necessario;
- rinuncia di proprietà di un cane o di una cucciolata;
- altri rimborsi spese riconducibili alle attività svolte dal ricovero: es sedazione dell'animale per il recupero, smaltimento carcasse etc.

L'Unione stabilisce con l'atto di approvazione delle tariffe dei servizi erogati dal rifugio le riduzioni/le gratuità per i richiedenti con valore ISEE inferiore a quello determinato dai Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna; la verifica delle attestazioni ISEE allegate alle suddette richieste di rinuncia di proprietà saranno effettuate in collaborazione con il *Coordinamento degli sportelli sociali dell'Unione* mediante verifica e controllo a campione, nell'ambito degli accordi vigenti con la Guardia di Finanza.

Le tariffe sono pubbliche e sono collocate in una bacheca visibile in struttura.

I proventi da tariffe, vengono incassati direttamente dal gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite e mediante rilascio di regolare ricevuta agli utenti.

Il gestore deve disporre di adeguate procedure per il recupero di eventuali tariffe/penali non pagate dagli utenti.

Il gestore provvede a rendicontare annualmente all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'entità delle tariffe incassate e a stornare le relative somme dai costi di gestione sostenuti.

Il gestore può attivare ed incentivare forme di contribuzione volontaria (donazioni) da parte dei cittadini con vincolo di destinazione delle donazioni per gli animali della struttura o per progetti con finalità di protezione e benessere degli animali da realizzare nel territorio dandone debito conto all'Unione.

TITOLO IV – RAPPORTO CON IL VOLONTARIATO E MODALITA' DI ACCESSO E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 31 (Relazioni con le Associazioni di volontariato)

L'attività di volontariato è altamente meritoria e consente alle persone di mettere a disposizione del gestore della struttura risorse importanti per il funzionamento del rifugio; l'attività va organizzata affinché l'apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto, in particolare per quanto attiene al benessere e al recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, etc).

Il gestore deve incentivare e attivare forme di collaborazione con le Associazioni di volontariato che operano sul territorio dell'Unione con la finalità della protezione degli animali sulla base di apposite convenzioni come previsto dalle disposizioni normative.

Il presente titolo disciplina le modalità inerenti l'attività di volontariato a favore degli animali ospitati presso il canile e l'infermeria felina, riconoscendo il valore sociale di tale attività come espressione di solidarietà, partecipazione, pluralismo e spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati in struttura.

Le associazioni di volontariato zoofile e animaliste che operano all'interno del rifugio non devono avere fini di lucro come previsto dalla L.R. 27/2000, devono operare nel territorio dell'Unione ed essere regolarmente riconosciute ai sensi di legge e perseguire la finalità della protezione degli animali.

Art. 32 (Principi)

L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il volontario presta la propria attività a favore della struttura impegnandosi a seguire le disposizioni di legge, i Regolamenti in materia di animali, le direttive dell'Unione dei Comuni e/o del gestore e dei Responsabili nominati, secondo i seguenti principi:

- all'interno del rifugio, tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall'Associazione di volontariato a cui appartengono e dal tipo di attività che svolgono;
- l'accesso del volontariato al Canile/Infermeria felina è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura;
- in particolare l'obiettivo è quello di garantire le migliori condizioni possibili agli animali sotto ogni profilo, nonché a ridurre fenomeni di stress o di apatia rafforzando la socializzazione con le persone e di incentivare le adozioni e gli affidi degli animali.

I volontari sono tenuti a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e il Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Art. 33 **(Requisiti ed ammissione dei volontari)**

Per accedere in qualità di volontario al Canile/Infermeria felina occorre:

- appartenere ad una Associazione di volontariato del territorio dell'Unione convenzionata con l'ente gestore che opera con le finalità della protezione degli animali;
- essere maggiorenni;
- non avere riportato condanne penali e non avere carichi pendenti in materia di maltrattamento di animali (L. 189/2004);
- intraprendere e frequentare il primo periodo di affiancamento in struttura come definito dall'Associazione stessa;
- essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche di base per svolgere tale attività attestate dalla frequentazione a corsi (anche interni) in materia di gestione e benessere degli animali che di norma vengono organizzati dall'Associazione stessa ogni tre/sei mesi;
- essere muniti di assicurazione: l'Associazione deve garantire che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. n. 266/91;
- essere disponibili a partecipare ad appuntamenti, iniziative di promozione del rifugio e di aggiornamento programmati in materia.

L'Associazione dovrà elencare i volontari che prestano la propria opera attiva presso la struttura e le relative mansioni indicando altresì il proprio referente responsabile dell'attività di volontariato anche ai fini della redazione del funzionigramma/organigramma. L'Associazione dovrà inoltre indicare le attestazioni relative alla frequentazione di corsi (anche interni) di formazione ai quali i volontari hanno partecipato.

Art. 34 **(Norme di comportamento e attività dei volontari)**

I volontari operanti nel Canile/Infermeria felina dovranno attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Gestore, dai Responsabili nominati, in accordo con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

I volontari devono essere muniti di tesserino di riconoscimento sia per le attività volte all'interno della struttura, che per quelle all'esterno (attività di recupero degli animali, banchetti per la raccolta di fondi, ecc.....).

L'attività ordinaria dei volontari per la struttura consiste in:

- attività motoria e sgambatura per i cani e collaborazione con il personale nella movimentazione dei cani, toelettatura;
- accompagnamento dei visitatori al canile e fornire tutte le informazioni relative ai cani di cui si propone l'adozione e l'affido;
- partecipare attivamente alle iniziative promosse dalla propria Associazione, dal gestore e dal Unione, dai Comuni a favore della struttura, compresa l'accoglienza di scolaresche e attività di sensibilizzazione dei cittadini inerenti il problema del randagismo e la tutela degli animali;
- raccogliere cibo, coperte e materiali necessari per il rifugio;
- se richiesta fornire la massima collaborazione al medico veterinario responsabile, al personale del canile e all'AUSL per tutte le attività relative agli animali: es somministrazione pasti, somministrazione cure, pulizie, manutenzioni, registrazione dati, recupero e soccorso degli animali quando il personale del canile non è in servizio etc.
- controllo dello stato di benessere e salute degli animali, informando e segnalando eventuali situazioni di malessere degli animali al gestore, al medico e ai responsabili;
- verifiche post-adoptive e post-affido presso il domicilio;

- ogni altra attività ritenuta utile ai fini della corretta gestione della struttura previo accordo con il gestore, i responsabili, il medico veterinario responsabile.

Le associazioni convenzionate possono richiedere l'affido temporaneo degli animali qualora vogliano realizzare percorsi di rieducazione esterni alla struttura o nel caso - previo nulla osta del medico veterinario responsabile - ritengano necessario trasferire l'animale presso strutture veterinarie per terapie ed interventi.

Art. 35 **(Tavolo prevenzione randagismo e incontri periodici)**

E' facoltà dei Comuni, dell'Unione, delle Associazioni di Volontariato e dell'AUSL convocare un tavolo di lavoro congiunto per la definizione delle Politiche di Prevenzione del Randagismo del territorio. Inoltre il gestore, i responsabili della struttura, il medico veterinario, le associazioni, l'Unione ed i Comuni potranno richiedere incontri periodici per valutare i risultati della gestione operativa della struttura, eventuali criticità e proporre miglioramenti e progetti.

Art. 36 **(Sanzioni e Disposizioni finali)**

Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e alla L.R. n. 6 del 2004. Se il fatto non è sanzionato da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 750,00, con pagamento in misura ridotta pari a Euro 250,00.

Il presente regolamento entra in vigore in tutti i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna il 1° luglio 2015.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento.